

IMPOSTE SUL REDDITO

Fuori dal reddito agrario la donazione di sangue animale per fini farmaceutici

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta a interpello n. 633/E](#) del **30 settembre 2021**, ha ritenuto **non** rientrante nel perimetro di cui all'[articolo 32 Tuir](#), la **donazione (cessione) di plasma** prelevato da **equini** e **bovini** a un'azienda farmaceutica/veterinaria da parte di un allevatore, restando **possibilista** sulla ricomprensione dell'attività nel perimetro applicativo dell'[articolo 56-bis Tuir](#).

Nel caso di specie, un **allevatore** di **bovini** e di **equini** aveva ceduto il **plasma** ad **aziende farmaceutiche/veterinarie** che **avevano autonomamente effettuato il prelievo**.

Successivamente, il plasma veniva trattato con appositi **macchinari** di plasmaferesi e commercializzato, dalla stessa, come **prodotto farmaceutico** sterile iniettabile come rimedio naturale e biologico per la cura delle **infezioni di equini e bovini** in sostituzione degli antibiotici chimici.

Come noto, l'[articolo 32, comma 2, lettera c\), Tuir](#) prevede che sono produttive di **reddito agrario** le **attività connesse** di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#), dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione**, ancorché non svolte sul terreno, di **prodotti** ottenuti prevalentemente dalla **coltivazione del fondo o del bosco** o dall'**allevamento di animali**, a condizione che tali prodotti siano **ricompresi** in un **decreto Mef**, su proposta del Mipaaf, di emanazione biennale (da ultimo vedasi il **D.M. 13.02.2015**).

La **risposta** dell'Agenzia delle entrate, a dire il vero, è a dir poco asciutta. Infatti, si legge testualmente che *“Dall'analisi della summenzionata tabella (il decreto 13 febbraio 2015 n.d.A) emerge che il sangue non viene elencato come bene che forma oggetto dell'attività agricola. Pertanto, ai fini fiscali, la cessione di sangue da parte di un imprenditore agricolo, non rientrando fra i prodotti presenti nel decreto ministeriale, non può essere assoggettata al regime dell'articolo*

32 del Tuir.”.

A parere di chi scrive, la **soluzione** proposta **non convince** in quanto frutto di un errore interpretativo.

Nella [risposta n. 633/2021](#) vi è un **rimando** alla precedente [circolare 44/E/2004](#) che, insieme alla [circolare 44/E/2002](#), rappresenta il **punto di partenza** per l'eventuale qualificazione di un'attività come “connessa”.

La risposta afferma che le **attività connesse** rientranti nell'[articolo 32 Tuir](#), “sono quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento; - tali determinati prodotti agricoli sono quelli indicati nel decreto a cui fa riferimento l'articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir”.

Prosegue poi affermando che “le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei “determinati” prodotti agricoli rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 32 del Tuir quando riguardano prodotti propri, ossia ottenuti dall'esercizio dell'attività agricola principale (coltivazione del fondo, del bosco, allevamento) dell'imprenditore agricolo” con conseguente obbligo di “connessione con l'attività agricola principale”.

A ben vedere, la [circolare 44/E/2004](#) stabilisce che non si potrà **mai** avere un'attività **connessa** tassata ex [articolo 32 Tuir](#) quando essa **si limiti** a una **conservazione, commercializzazione e valorizzazione** di **prodotti** acquistati da terzi, a prescindere dal rispetto della prevalenza richiesta.

In tal senso depone la **Relazione di accompagnamento** all'allora **Decreto 19.03.2004**; affermazione tuttora valida ed estendibile all'attuale decreto del febbraio 2015.

Eccezione è l'ipotesi in cui tali **attività** “riguardano **prodotti propri**, ossia **ottenuti dall'esercizio dell'attività agricola principale** (coltivazione del fondo, del bosco, **allevamento**) dell'imprenditore agricolo.”.

Ecco che **allora**, affinché un prodotto trovi **copertura** nel **reddito agrario** senza necessità di una fase di **manipolazione e/o di trasformazione** e la **ricomprensione** nel **decreto** ministeriale previsto dalla lettera c) dell'[articolo 32, comma 2, Tuir](#), è sufficiente che esso sia di **proprietà dell'azienda** o, in altri termini, sia **ottenuto dall'attività agricola principale esercitata**. Non rileva nemmeno la circostanza che il prodotto commercializzato sia, nella percezione comune, **agricolo**.

Se così non fosse, **non si potrebbe considerare quale agricola l'attività di produzione del latte, la cessione di uova o delle deiezioni degli animali allevati**, nonché, per estremizzare, la vendita delle corna da parte degli allevatori di cervi.

Ne deriva che, a parere di chi scrive, la **cessione del sangue** prelevato a cura di soggetti terzi dai propri bovini ed equini allevati svolgendo l'intero ciclo biologico o una fase necessaria dello stesso, trova **piena copertura nel reddito agrario come previsto dall'[articolo 32 Tuir](#)**.